

**REGIONE DEL VENETO**giunta regionale
9^a legislaturaStruttura amministrativa competente:
Unità di Progetto Veterinaria

			P	A
Presidente	Luca	Zaia	X	
Vicepresidente	Marino	Zorzato	X	
Assessori	Renato	Chisso	X	
	Roberto	Ciambetti	X	
	Luca	Coletto	X	
	Maurizio	Conte	X	
	Marialuisa	Coppola	X	
	Elena	Donazzan	X	
	Marino	Finozzi		X
	Massimo	Giorgetti		X
	Franco	Manzato	X	
	Remo	Sernagiotto	X	
	Daniele	Stival	X	
Vicesegretario	Stefania	Zattarin		

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1564 del - 3 SET. 2013

OGGETTO: Piano regionale di eradicazione della tubercolosi, brucellosi, leucosi bovina e della brucellosi ovicaprina. Piano Regionale di controllo della paratubercolosi bovina, della West Nile Disease, dell'influenza aviaria e della Blue Tongue. Impegno di Spesa.

NOTE PER LA TRASPARENZA:

il provvedimento ha lo scopo di erogare il saldo di attività di risanamento dell'anno 2012 e di finanziare, per l'anno 2013, i piani regionali di eradicazione delle malattie infettive. Beneficiari del provvedimento sono i Servizi Veterinari delle Aziende ULSS, l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie e l'Azienda ULSS n. 15 - Alta Padovana.

La delibera prevede un impegno di spesa di € 616.833,92 (seicentosedidimilaottocentotrentatre/92.=) con finanziamento mediante il Fondo sanitario regionale.

L'Assessore Luca Coletto, riferisce quanto segue.

La direttiva 97/12/CE, che modifica e aggiorna la direttiva 64/432/CEE relativa ai problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali della specie bovina e suina, recepita con il D.Lgs. 22 maggio 1999, n. 196, ha fissato i parametri minimi per le attribuzioni delle qualifiche sanitarie di allevamenti e di territori ufficialmente indenni dalle malattie soggette ai piani di risanamento.

Con decisione 2007/174/CE del 20 marzo 2007, la Regione del Veneto ha ottenuto il riconoscimento comunitario di territorio ufficialmente indenne da brucellosi (BRC) bovina e Leucosi Bovina Enzootica (LBE); con decisione 2008/97/CE del 30 gennaio 2008 ha acquisito l'indennità ufficiale per BRC ovicaprina ed infine, con decisione 2008/404/CE del 21 maggio 2008 la qualifica di territorio ufficialmente indenne da tubercolosi (TBC) bovina. A seguito dell'acquisizione di dette qualifiche, negli allevamenti di bovini della Regione si applica quanto previsto dal sopraccitato decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 196 per i "territori ufficialmente indenni".

Le aziende di bovini venete vengono, pertanto, accreditate a livelli sanitari più elevati e l'introduzione di animali dai restanti territori con qualifiche inferiori avviene esclusivamente nel rispetto delle norme comunitarie.

Per mantenere le qualifiche sanitarie acquisite dalla Regione del Veneto è necessario predisporre piani di controllo previsti dalla normativa comunitaria. Il decreto ministeriale 10 maggio 1993 stabilisce che le spese relative all'esecuzione delle prove diagnostiche connesse ai piani di risanamento per la brucellosi e la leucosi vengano sostenute dalle Regioni e Province autonome con i fondi alle medesime assegnati sul Fondo sanitario nazionale.

Per dare attuazione a livello regionale alla citata direttiva comunitaria, la Giunta Regionale, con deliberazione 6 luglio 2010, n. 1759, ha approvato i "Piani di eradicazione delle malattie infettive degli animali" per il triennio 2010-12, demandando ai Servizi Veterinari delle Aziende ULSS della Regione del Veneto e all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie (da ora IZS delle Venezie), rispettivamente dell'esecuzione dei controlli negli allevamenti e dell'attività di analisi di laboratorio.

Per il triennio 2010-12 l'Unità di Progetto Veterinaria ha provveduto annualmente a liquidare gli importi rendicontati dai Servizi Veterinari delle Aziende ULSS e dall'IZS delle Veneziae per le spese sostenute, attraverso l'emanazione di appositi decreti da parte del competente Dirigente Regionale. Anche per l'anno 2012 è necessario provvedere alla liquidazione del saldo delle spese sostenute dai Servizi Veterinari delle Aziende ULSS e dall'IZS delle Veneziae, che ammontano rispettivamente ad € 414.844,68 e ad € 59.989,24, come riportato nell'**Allegato A** "Riepilogo delle spese sostenute per l'attuazione dei piani di eradicazione delle malattie infettive degli animali – anno 2012", che costituisce parte integrante e sostanziale al presente provvedimento, importo calcolato sulla base delle rendicontazioni finanziarie trasmesse dai Direttori Generali delle Aziende ULSS e dell'IZS delle Veneziae, agli atti presso l'Unità di Progetto Veterinaria.

Per il triennio 2013-15 è, altresì, indispensabile prevedere un nuovo piano di attività, di cui all'**Allegato B** "Piano di eradicazione della tubercolosi, brucellosi, e leucosi bovina, e della brucellosi ovicaprina", al presente provvedimento, con l'obiettivo di mantenere le qualifiche sanitarie precedentemente raggiunte. Per l'espletamento della suddetta attività si prevede una spesa, nel triennio, complessivamente stimata in € 700.000,00 per le spese di laboratorio del risanamento a destinarsi a favore delle Aziende ULSS del Veneto.

Per l'espletamento delle attività di controllo della paratubercolosi bovina e della West Nile Disease, per l'anno 2013, di cui all'**Allegato C** "Programma regionale di controllo della paratubercolosi e della West Nile Disease" al presente provvedimento, si prevede, inoltre, un finanziamento di € 94.000,00 a favore dell'IZS delle Veneziae, per l'effettuazione degli esami di laboratorio previsti dai citati piani di controllo.

Gli allevamenti rurali rappresentano un rischio di diffusione dell'influenza aviaria agli allevamenti zootecnici che costituiscono una parte importante della zootecnica regionale. Già in passato, infatti, focolai di influenza aviaria hanno comportato ingenti costi a carico del Fondo sanitario nazionale per il ristoro degli indennizzi per animali abbattuti. Si ritiene, pertanto, necessario prevedere un finanziamento specifico, pari ad € 30.000,00 a favore dell'IZS delle Veneziae per implementare l'attività di controllo degli allevamenti rurali, in modo da prevenire il diffondersi di tale epizootia.

Con deliberazione dell'11 settembre 2012, n. 1823 la Giunta Regionale ha approvato un finanziamento per il piano di controllo regionale della Blue Tongue. Tale deliberazione, al fine di dare attuazione al piano di controllo nazionale di cui all'OM 11 maggio 2001 e s.m.i., prevedeva l'effettuazione dei controlli presso una sola struttura di macellazione situata nel territorio di competenza dell'Azienda ULSS n. 15 – Alta Padovana. I controlli effettuati presso tale struttura coprono il 100% dei campionamenti previsti dal piano nazionale per le provincie di Padova, Treviso, Vicenza e Belluno, e buona parte della provincia di Venezia, mentre per la provincia di Verona, quella di Rovigo e la restante parte della provincia di Venezia, sarà necessario ricorrere al campionamento sierologico mensile di bovini sentinella opportunamente individuati dai Servizi Veterinari territoriali. Si ritiene, pertanto, necessario erogare un finanziamento pari a €18.000,00 all'Azienda ULSS n. 15 - Alta Padovana, come da previsione di spesa formalizzata dalla stessa Azienda ULSS con nota n 58024 del 5/7/2013 (ns. prot. n. 287896 del 5/7/2013) agli atti presso l'Unità di Progetto Veterinaria.

I finanziamenti di cui ai paragrafi precedenti sono a valere sul capitolo di spesa 101703 ad oggetto "spesa sanitaria corrente per il finanziamento dei LEA - gestione sanitaria accentrata presso la regione (art. 20, c. 1, punto b, lett. a), D.Lgs. 118/2011)" del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario corrente che presenta sufficiente disponibilità. I relativi codici SIOPE sono:

- 1 05 03 1538 per trasferimenti correnti a favore delle Aziende Sanitarie;
- 1 05 03 1551 per trasferimenti correnti a favore degli Istituti Zooprofilattici Sperimentali.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 53, 4° comma, dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

VISTA la direttiva 97/12/CE del 17 marzo 1997 ;
VISTO il D.Lgs. n. 196 del 22 maggio 1999;
VISTA la direttiva 2005/94/CE del 20 dicembre 2005;
VISTA la decisione 2007/174/CE del 20 marzo 2007;
VISTA la decisione 2008/97/CE del 30 gennaio 2008;
VISTA la decisione 2008/404/CE del 21 maggio 2008;
VISTA l'O.M. 11 maggio 2001;
VISTA la L.R. n. 39 del 29 novembre 2001;
VISTO il D.Lgs. n. 9 del 25 gennaio 2010;
VISTA la D.G.R. n.1759 del 6 luglio 2010;
VISTA l'O.M. 4 agosto 2011;
VISTA la DGR n. 148 del 31 gennaio 2012;
VISTA la D.G.R. n. 1823 dell'11 settembre 2012;
VISTA la L.R. n. 4 del 5 aprile 2013;
VISTA la DGR n. 631 del 7 maggio 2013;
VISTA la DGR n. 1140 del 5 luglio 2013.

DELIBERA

1. di prendere atto di quanto espresso in premessa che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2. di approvare l'**Allegato A** "Riepilogo delle spese sostenute per l'attuazione dei piani di eradicazione delle malattie infettive degli animali – anno 2012", che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento";
3. di approvare l'**Allegato B** "Piano di eradicazione della tubercolosi, brucellosi, e leucosi bovina, e della brucellosi ovicaprina", che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
4. di approvare l'**Allegato C** "Programma regionale di controllo della paratubercolosi e della West Nile Disease", che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
5. di assegnare, per le motivazioni espresse in premessa, alle Aziende ULSS del Veneto la somma complessiva di € 414.844,68, secondo la ripartizione indicata nell'allegato di cui al punto 2, quale saldo dell'attività di attuazione dei piani di eradicazione delle malattie infettive relativa all'anno 2012;
6. di assegnare, per le motivazioni espresse in premessa, all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie di Legnaro (PD) la somma di € 59.989,24, come riportato nell'allegato di cui al punto 2, quale saldo dell'attività di analisi di laboratorio, nell'ambito dei piani di profilassi, relativa all'anno 2012;
7. di assegnare, per le motivazioni espresse in premessa, all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie di Legnaro (PD) la somma di € 94.000,00 per l'attuazione delle attività, per l'anno 2013, previste dall'allegato, di cui al punto 4 del presente provvedimento;

8. di assegnare, per le motivazioni espresse in premessa, all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie di Legnaro (PD) la somma di € 30.000,00 per l'attuazione delle attività, per l'anno 2013, di controllo degli allevamenti rurali, in modo da prevenire il diffondersi dell'influenza aviaria;
9. di assegnare, per le motivazioni espresse in premessa, alla Azienda ULSS n. 15 – Alta Padovana la somma di € 18.000,00 per l'attuazione del piano regionale della Blue Tongue per l'anno 2013;
10. di impegnare, a favore delle Aziende ULSS del Veneto, la spesa di € 414.844,68 sul capitolo di spesa 101703 ad oggetto "spesa sanitaria corrente per il finanziamento dei LEA - gestione sanitaria accentrata presso la regione (art. 20, c. 1, punto b, lett. a), D.Lgs. 118/2011)" del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario corrente che presenta sufficiente disponibilità;
11. di impegnare, a favore dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie di Legnaro (PD), la spesa di € 59.989,24 sul capitolo di spesa 101703 ad oggetto "spesa sanitaria corrente per il finanziamento dei LEA - gestione sanitaria accentrata presso la regione (art. 20, c. 1, punto b, lett. a), D.Lgs. 118/2011)" del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario corrente che presenta sufficiente disponibilità;
12. di impegnare, a favore dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie di Legnaro (PD), la spesa di € 94.000,00 sul capitolo di spesa 101703 ad oggetto "spesa sanitaria corrente per il finanziamento dei LEA - gestione sanitaria accentrata presso la regione (art. 20, c. 1, punto b, lett. a), D.Lgs. 118/2011)" del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario corrente che presenta sufficiente disponibilità;
13. di impegnare, a favore dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie di Legnaro (PD), la spesa di € 30.000,00 sul capitolo di spesa 101703 ad oggetto "spesa sanitaria corrente per il finanziamento dei LEA - gestione sanitaria accentrata presso la regione (art. 20, c. 1, punto b, lett. a), D.Lgs. 118/2011)" del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario corrente che presenta sufficiente disponibilità;
14. di impegnare, a favore dell'Azienda Ulss n. 15 – Alta Padovana, la spesa di € 18.000,00 sul capitolo di spesa 101703 ad oggetto "spesa sanitaria corrente per il finanziamento dei LEA - gestione sanitaria accentrata presso la regione (art. 20, c. 1, punto b, lett. a), D.Lgs. 118/2011)" del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario corrente che presenta sufficiente disponibilità;
15. di disporre la liquidazione, a favore delle Aziende Ulss del Veneto della somma complessiva di € 414.844,68, secondo la ripartizione riportata nell'allegato, di cui al punto 2., relativa all'impegno, di cui al punto 11, sul capitolo di spesa 101703 ad oggetto "spesa sanitaria corrente per il finanziamento dei LEA - gestione sanitaria accentrata presso la regione (art. 20, c. 1, punto b, lett. a), D.Lgs. 118/2011)" del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario corrente, a valere sul conto di tesoreria provinciale n. 306697 della gestione sanitaria;
16. di disporre la liquidazione, a favore dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie di Legnaro (PD), della somma di € 59.989,24, relativa all'impegno, di cui al punto 12, sul capitolo di spesa 101703 ad oggetto "spesa sanitaria corrente per il finanziamento dei LEA - gestione sanitaria accentrata presso la regione (art. 20, c. 1, punto b, lett. a), D.Lgs. 118/2011)" del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario corrente, a valere sul conto di tesoreria provinciale n. 306697 della gestione sanitaria;
17. di dare atto che l'Unità di Progetto Veterinaria è incaricata dell'esecuzione del presente provvedimento e di demandare tutti gli adempimenti amministrativi e contabili ulteriori e conseguenti alla gestione della presente iniziativa a successivi provvedimenti del Dirigente regionale.
18. di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011.
19. di dare atto che i codici SIOPE sono i seguenti:
 - 1 05 03 1538 per trasferimenti correnti a favore delle Aziende Sanitarie;
 - 1 05 03 1551 per trasferimenti correnti a favore degli Istituti Zooprofilattici Sperimentali.
20. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli artt. 26 e 27 del decreto legislativo 14 marzo 2013 n.33;
21. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Sottoposto a votazione, il provvedimento è approvato con voti unanimi e palesi.

IL SEGRETARIO
F.to Avv. Mario Caramel

IL PRESIDENTE
F.to Dott. Luca Zaia

IL SEGRETARIO f.f.
F.to dott.ssa Stefania Zattarin
già scesa dalla DGR 154/1011



DIREZIONE RAGIONERIA

Visto, sono registrati gli impegni sul bilancio 2013

e 414.944,68	cap. 101703	n. 2277
e 183.989,24	cap. 101703	n. 2279
e 18.001,00	cap. 101703	n. 2280

19 AGO. 2013

IL DIRIGENTE VICARIO
dott. Antonio Strusi



PIANO REGIONALE DI ERADICAZIONE DELLA TUBERCOLOSI, BRUCELLOSI E LEUCOSI BOVINA E DELLA BRUCELLOSI OVICAPRINA.

PREMESSA

Con la Decisione 2008/404 del 21 maggio 2008 che modifica la Decisione 2003/467/CE la Regione del Veneto ha ottenuto il riconoscimento comunitario di territorio ufficialmente indenne da Tuberculosis bovina, Leucosi e Brucellosi.

Da tale data negli allevamenti di bovini della Regione si applica quanto previsto dal Decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 196 che attua la direttiva 97/12/CE e la direttiva 64/432/CEE relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali della specie bovina e suina.

Le aziende di bovini venete vengono pertanto accreditate a livelli sanitari più elevati e l'introduzione di animali dai restanti territori con qualifiche inferiori, avviene esclusivamente nel rispetto delle norme comunitarie.

Tale normativa comunitaria prevede che le regioni di Stati membri, ufficialmente indenni o che facciano parte di un sistema di sorveglianza riconosciuto e approvato dalla Comunità europea, possono movimentare gli animali senza alcun obbligo di controllo sanitario (prove diagnostiche) in pre-moving.

Inoltre il raggiungimento di elevati livelli sanitari permette agli Stati membri un controllo sul patrimonio presente con cadenze molto più diluite nel tempo e con ampia discrezionalità nelle modalità di controllo (allevamento con cadenze bi/tri/quadriennali, al macello, etc.).

Se da un lato tale possibilità può consentire ai Servizi veterinari una programmazione più efficiente dei controlli e delle attività sanitarie, dall'altro la mancanza di una corretta valutazione del rischio può portare a introduzioni di animali "a rischio", oltre che da zone con status sanitario inferiore, anche da territori dichiarati ufficialmente indenni (UI).

Il mantenimento del livello di accreditamento, raggiunto a seguito di attuazioni di onerosi piani di controllo, richiede l'attuazione di programmi mirati, basati su una corretta analisi della situazione epidemiologica e su una costante valutazione delle situazioni di rischio derivanti dalle continue movimentazioni di animali da territori extraregionali.

Va sottolineato che il "Piano straordinario regionale di controllo della TBC bovina", si è inserito a pieno titolo nel documento di programmazione sanitaria della Comunità europea intitolato "Una nuova strategia per la salute degli animali nell'Unione Europea (2007 - 2013) : *Prevenire è meglio che curare*", laddove recita:

"La nuova strategia per la salute degli animali va vista come una valutazione integrata dei rischi ed una strategia di gestione centrata sui rischi biologici e chimici di rilevanza UE."

Si basa su pilastri strategici che identificano chiare priorità di intervento a livello sanitario. In particolare dovranno essere definite le categorie di rischi collegati agli animali.

La definizione di profili e di categorie di tali rischi biologici e chimici costituirà la base per decidere sulle responsabilità per le azioni.

È necessario valutare le minacce identificate alla salute degli animali per determinare:

- *la loro rilevanza nei confronti dei quattro obiettivi di alto livello della strategia UE;*
- *il "livello di rischio accettabile" per la Comunità;*
- *la priorità relativa dell'azione per ridurre il rischio."*



Oltre alle priorità nella definizione della malattie, la nuova politica comunitaria pone l'attenzione sulla necessità di attuare approcci sanitari basati su concezioni innovative di condivisione dei rischi e delle responsabilità e conseguentemente dei costi sanitari: *"Verso un quadro regolamentare unico, focalizzato su incentivi piuttosto che su sanzioni, coerente con le altre politiche UE e convergente verso le norme internazionali."*

Ciò comporta la necessità di definire corretti livelli di rischio e conseguentemente risulta indispensabile effettuare la categorizzare delle aziende sulla base dei pericoli identificati.

Inoltre *"gli attuali sistemi di compensazione sono principalmente basati su meccanismi destinati a distribuire compensazioni ai proprietari degli animali nel caso di insorgenza della malattia. I sistemi efficaci di suddivisione dei costi, dei profitti e delle responsabilità potrebbero contribuire in modo significativo al raggiungimento degli obiettivi chiave della strategia. Essi contribuirebbero alla prevenzione dei principali rischi finanziari per gli Stati membri e per la Comunità fornendo incentivi alla prevenzione dei rischi collegati alla salute degli animali. Essi potrebbero rafforzare la coesione economica e sociale nella Comunità e in particolare ridurre le differenze esistenti nella situazione sanitaria degli animali delle varie regioni."*

PROGRAMMAZIONE ATTIVITA'

L'acquisizione delle qualifiche comunitarie di territorio (Regione o Provincia) ufficialmente indenne consente l'attuazione delle attività di controllo con cadenze differenziate.

A) BRUCELLOSI BOVINA

Per quanto attiene la Brucellosi bovina, la qualifica sanitaria di territorio ufficialmente indenne ai sensi del D.L.vo 22 maggio 1999, n. 196 verrà mantenuta a condizione che continuino a essere soddisfatti i requisiti previsti per l'ottenimento, quindi:

- da almeno tre anni non si è verificato alcun caso di aborto dovuto alla brucellosi e non è stato isolato alcun batterio B. abortus e almeno il 99,8% degli allevamenti ha ottenuto la qualifica di ufficialmente indenne da brucellosi ogni anno negli ultimi cinque anni; il calcolo di questa percentuale deve essere effettuato il 31 dicembre di ogni anno;
- inoltre esiste un sistema d'identificazione che consente di individuare gli allevamenti di origine e di transito per ogni bovino, ai sensi del regolamento (CE) n. 820/97;
- i casi d'aborto che si sospetta siano dovuti a brucellosi sono obbligatoriamente notificati e sottoposti a indagine da parte dell'Autorità competente;
- ogni anno tutti i bovini di età superiore a 24 mesi (dovranno comunque essere testati i bovini di età superiore ai 9 mesi per il controllo IBR), in almeno il 20% degli allevamenti, sono stati sottoposti e hanno reagito negativamente a una prova sierologica o, per gli allevamenti lattieri, agli esami di campioni di latte.

Se viene utilizzato il latte di massa, per mantenere correttamente monitorata la malattia si ritiene opportuno continuare a effettuare i controlli con tre prove nell'arco dell'anno, effettuate a tre mesi di intervallo. Nell'arco dei 5 anni tutti gli allevamenti dovranno essere testati;

- ogni bovino sospetto di aver contratto la brucellosi è notificato all'autorità competente e sottoposto agli esami ufficiali per la brucellosi, che devono includere almeno due prove sierologiche del sangue, compresa la prova di fissazione del complemento, nonché un esame microbiologico dei campioni necessari prelevati in caso di aborto;
- sino a quando permane il sospetto di infezione, è sospesa la qualifica di ufficialmente indenne da brucellosi dell'allevamento di origine o di transito dell'animale sospetto e degli allevamenti epidemiologicamente collegati.

**CRITERI DI APPLICABILITA' DEL CONTROLLO SUL LATTE DI MASSA**

Il controllo con il metodo ELISA per la ricerca della brucellosi bovina può essere utilizzato su un campione di latte proveniente da un'azienda in cui almeno il 30% delle vacche da latte presenti sono in lattazione.

È inoltre indispensabile, se si utilizza tale metodo, che vengano adottate misure idonee a assicurare una corrispondenza tra i campioni prelevati e gli animali da cui proviene il latte.

Il numero delle vacche rappresentate in ciascun campione di latte non deve essere superiore a 100 capi. Nel caso di allevamenti con un numero di vacche in lattazione superiore, il personale dell'Az-ULSS preposto al controllo raccoglierà i campioni di latte in sala mungitura, in modo da consentire l'allestimento delle miscele per un massimo di 100 capi cadauna.

MODALITA' D'INVIO DEL CAMPIONE DI LATTE DI MASSA ALL'IZS

- il campione verrà raccolto nell'apposito contenitore, fornito alle Az-ULSS dall'IZS;
- prima dell'immissione del latte nel contenitore, dovrà essere immessa la compressa di sodio azide per garantire la conservabilità del campione;
- il campione potrà essere conservato a temperatura di refrigerazione o congelato fino al momento della consegna alla competente Laboratorio territoriale dell'IZS;
- il campione dovrà essere accompagnato dallo specifico modulo compilato in ogni sua parte e firmato.

POSITIVITA' AL LATTE DI MASSA

Nel caso in cui risultasse positiva la prova effettuata sul latte di massa, il Servizio Veterinario dell'Az-ULSS competente per l'allevamento, effettuerà un ulteriore sopralluogo e adotterà una delle seguenti procedure:

1. campionamento ufficiale di sangue individuale da tutti i bovini di età superiore ai 12 mesi;
OPPURE
2. raccolta di un nuovo campione di latte di massa e contestuale effettuazione di un prelievo di sangue da tutte le bovine in asciutta al momento del sopralluogo. Se anche questo secondo campione del latte di massa dovesse risultare positivo, si preleverà il sangue da tutti i bovini in età superiore ai 12 mesi.

SOSPENSIONE DELLA QUALIFICA

La qualifica di allevamento ufficialmente indenne da Brucellosi è sospesa se:

si sospetta, in base a prove di laboratorio o per motivi clinici, che uno o più animali sono malati di brucellosi e gli animali sospetti sono stati abbattuti o isolati in modo da evitare qualsiasi contatto diretto o indiretto con gli altri animali.

Se l'animale sospetto è:

- stato abbattuto e non è più disponibile per ulteriori controlli, la qualifica è ripristinata a seguito di due controlli ufficiali su tutti i bovini presenti nell'allevamento di età superiore ai 12 mesi. La prima prova è effettuata non prima di 30 giorni dopo l'allontanamento dell'animale e la seconda 60 giorni dopo la prima;
- ancora presente in azienda può:
 - se correttamente isolato in modo da evitare qualsiasi contatto diretto o indiretto con gli altri animali presenti in allevamento, essere reintrodotta in allevamento con il ripristino della qualifica dell'allevamento, purché in seguito a una prova di sieroagglutinazione presenti un titolo brucellare inferiore a 30 UI di agglutinazione per millilitro e abbia reagito



negativamente alla prova di fissazione del complemento o qualsiasi altra combinazione di prove autorizzata dal D.L.vo 196/99.

L'animale sospetto verrà sottoposto al prelievo di sangue trascorsi non meno di 7 gg dal precedente prelievo. Se l'esito della prova non evidenzia un effetto booster, per cui è possibile ritenere che l'infezione non sia riconducibile alla brucellosi ma si sospetta la presenza di altri patogeni, dovranno essere effettuate tutte le indagini del caso al fine di evidenziare la possibile causa della cross reazione. Per quanto riguarda l'approfondimento diagnostico nei confronti della Yersinia è opportuno effettuare un prelievo di feci oltre che sul bovino sospetto anche su altri 10 soggetti presenti;

- o oppure essere avviato alla macellazione e sottoposto a opportune indagini atte a accertare la presenza dell'infezione.

In entrambi i casi l'Az-ULSS dovrà effettuare un'indagine epidemiologica in collaborazione con il CREV e il Laboratorio territoriale dell'IZS.

Inoltre dovrà essere redatta una dettagliata relazione del caso da inviare alla Regione per la successiva comunicazione al Ministero, in quanto l'allevamento in oggetto non sarà considerato sede di focolaio.

Durante il periodo di sospensione della qualifica, oltre all'isolamento dei bovini sospetti, dovranno essere adottate le seguenti misure sanitarie:

1. messa sotto sorveglianza ufficiale dell'allevamento;
2. divieto di movimentazione da e verso l'allevamento salvo l'autorizzazione per l'uscita di bovini destinati a essere macellati. Questi ultimi, al momento della macellazione, dovranno comunque essere sottoposti a prelievi per esami sierologico e batteriologici;
3. il latte potrà essere utilizzato per l'alimentazione umana solo se sottoposto a trattamento termico che garantisca l'inattivazione della brucella (pasteurizzazione).

GESTIONE DEL CASO POSITIVO

Per gli allevamenti in cui gli animali sono risultati infetti a seguito dell'esame sierologico ufficiale (Fdc) effettuato sul singolo capo o a seguito di un accertamento batteriologico, si applicano le misure previste dal D.M. 27 agosto 1994, n.651 e successive modifiche e integrazioni. Inoltre i Servizi veterinari provvederanno al ritiro di tutti i passaporti degli animali presenti al momento della constatazione ufficiale di brucellosi nell'allevamento ai sensi dell'art.8 del D.M. 651/94.

BRUCELLOSI BOVINA- PROCEDURA FETI ABORTITI

Ai sensi del D.L.vo 196/99, per mantenere la qualifica comunitaria di territorio ufficialmente indenne da Brucellosi bovina, deve essere garantito che i casì di aborto siano obbligatoriamente notificati e sottoposti a un'indagine da parte dell'Autorità competente.

Risulta pertanto indispensabile definire una procedura che incentivi le segnalazioni e fornisca, nel contempo, agli allevatori e ai Veterinari libero professionisti un valido strumento diagnostico.

Procedura

Viene definito un protocollo per la gestione dei feti bovini:

1. I Veterinari liberi professionisti provvedono affinché i feti abortiti presso le aziende di bovini da riproduzione, siano inviati ai laboratori competenti per territorio dell'IZS, nel più breve tempo



possibile, accompagnati dagli invogli fetali e dalla Scheda BRC-1 (che verrà inviata a parte ai Servizi Veterinari delle Az-ULSS).

2. Presso il laboratorio diagnostico dell'Istituto si effettuerà un esame necroscopico al fine di definire le lesioni presenti e prelevare campioni per escludere la presenza di Brucella spp. Inoltre verranno garantite le analisi previste dalla succitata Scheda BRC-1.
3. La procedura prevista per la raccolta, i protocolli diagnostici, e lo smaltimento dei feti raccolti dal Veterinario libero professionista è senza costi per l'allevatore e viene finanziata dalla Regione individuando le risorse nel Fondo sanitario nazionale per la bonifica sanitaria degli allevamenti.
4. Al Veterinario libero professionista, a seguito dell'invio del feto al laboratorio territoriale dell'IZS, verrà corrisposto direttamente dall'Az-ULSS un compenso quantificato in 50 €.

B) LEUCOSI BOVINA ENZOOTICA

Per quanto attiene la Leucosi, la qualifica sanitaria di territorio ufficialmente indenne ai sensi del D.L.vo 22 maggio 1999, n. 196 è mantenuta a condizione che:

- Tutti gli animali abbattuti nel territorio di competenza sono soggetti a ispezione ufficiale post-mortem e devono essere notificati tutti i tumori che potrebbero essere causati dal virus della leucosi bovina enzootica ai fini degli esami di laboratorio; ogni anno tutti i bovini di età superiore a 24 mesi (dovranno comunque essere testati i bovini di età superiore ai 9 mesi per il controllo IBR), in almeno il 20% degli allevamenti, sono stati sottoposti e hanno reagito negativamente a una prova sierologica o, per gli allevamenti lattieri, agli esami di campioni di latte.

POSITIVITA' AL LATTE DI MASSA

Nel caso in cui risultasse positiva la prova effettuata sul latte di massa, il Servizio Veterinario dell'Az-ULSS competente per l'allevamento, effettuerà un ulteriore sopralluogo e adotterà una delle seguenti procedure:

1. campionamento ufficiale di sangue individuale da tutti i bovini di età superiore ai 12 mesi;
OPPURE
2. raccolta di un nuovo campione di latte di massa e contestuale effettuazione di un prelievo di sangue da tutte le bovine in asciutta al momento del sopralluogo. Se anche questo secondo campione del latte di massa dovesse risultare positivo, si preleverà il sangue da tutti i bovini in età superiore ai 12 mesi.

CRITERI DI APPLICABILITA' DEL CONTROLLO SUL LATTE DI MASSA

Il controllo con il metodo ELISA per la ricerca della leucosi enzootica bovina può essere utilizzato su un campione di latte proveniente da un'azienda in cui almeno il 30% delle vacche da latte presenti sono in lattazione.

È inoltre indispensabile, se si utilizza tale metodo, che vengano adottate misure idonee a assicurare una corrispondenza tra i campioni prelevati e gli animali da cui proviene il latte.

Il numero delle vacche rappresentate in ciascun campione di latte non deve essere superiore a 100 capi. Nel caso di allevamenti con un numero di vacche in lattazione superiore, il personale dell'Az-ULSS preposto al controllo raccoglierà i campioni di latte in sala mungitura, in modo da consentire l'allestimento delle miscele per un massimo di 100 capi cadauna.



MODALITA' D'INVIO DEL CAMPIONE DI LATTE DI MASSA ALL'IZS

- il campione verrà raccolto nell'apposito contenitore, fornito alle Az-ULSS dall'IZS;
- prima dell'immissione del latte nel contenitore, dovrà essere immessa la compressa di sodio azide per garantire la conservabilità del campione;
- il campione potrà essere conservato a temperatura di refrigerazione o congelato fino al momento della consegna al competente Laboratorio territoriale dell'IZS;
- il campione dovrà essere accompagnato dallo specifico modulo compilato in ogni sua parte e firmato.

GESTIONE DEL CASO POSITIVO

Per gli allevamenti in cui gli animali sono risultati infetti a seguito dell'esame sierologico ufficiale effettuato sul singolo capo o a seguito di un accertamento di laboratorio, si applicano le misure previste dal D.M. 2 maggio 1996, n. 358 e successive modifiche e integrazioni. Inoltre nel caso in cui l'allevamento è considerato infetto da leucosi enzootica bovina i Servizi veterinari provvederanno al ritiro di tutti i passaporti degli animali presenti al momento dell'applicazione dei provvedimenti previsti all'art. 7 del D.M. 358/96.

Salvo le autorizzazioni per l'invio di capi destinati direttamente alla macellazione, è vietato qualsiasi movimento di bovini o bufalini verso o da tale allevamento, comprese le uscite di animali verso centri di ingrasso.

Inoltre tutti gli animali presenti fino al momento della riacquisizione della qualifica debbono rimanere nell'azienda sino al raggiungimento dei 24 mesi di età salvo le autorizzazioni per l'invio al macello.

C) TUBERCOLOSI

REQUISITI COMUNITARI

Per il mantenimento della qualifica comunitaria di territorio ufficialmente indenne da TBC devono essere rispettate le seguenti condizioni:

- La percentuale di allevamenti bovini di cui è confermato che sono stati infetti da tubercolosi non ha superato lo 0,1% annuo del totale degli allevamenti negli ultimi 6 anni e almeno il 99,9% degli allevamenti è stato dichiarato ufficialmente indenne da tubercolosi ogni anno, negli ultimi 6 anni; il calcolo di quest'ultima percentuale deve essere effettuato il 31 dicembre di ogni anno.
- Esiste un sistema di identificazione che consente di identificare gli allevamenti di origine e di transito per ogni bovino, ai sensi del regolamento n. 1760/2000/CE e successive modifiche.
- Tutti i bovini macellati sono sottoposti a un'ispezione ufficiale post-mortem.
- Sono rispettate le procedure per la sospensione e il ritiro della qualifica di ufficialmente indenne da tubercolosi.

Considerato che le prove intradermiche di routine hanno cadenza quadriennale e che nel corso del 2011 è stato testato il 100% degli allevamenti da riproduzione presenti sul territorio regionale, **per l'anno 2014 non sono previste prove routinarie nei confronti della tubercolosi, che dovranno essere effettuate nel corso del 2015** in tutti gli allevamenti da riproduzione della Regione.



Negli allevamenti destinati all'ingrasso, i controlli sono quelli previsti dalle Linee guida per la "Movimentazione degli animali destinati alla produzione di carne sul territorio della Regione del Veneto" di seguito illustrate.

MISURE PREVISTE PER GLI ANIMALI SOSPETTI D'INFEZIONE O INFETTI

▪ STAMPING OUT

In considerazione della necessità di mantenere il maggior numero di allevamenti ufficialmente indenni alla fine dell'anno è previsto l'abbattimento totale dei capi presenti in allevamento:

- Quando la percentuale dei capi positivi ai test diagnostici supera il valore soglia del 20%

Dovrà essere valutato l'abbattimento totale nei seguenti casi:

- Quando nell'allevamento si manifesta una coda di infezione persistente. Tale opzione deve essere messa in atto dal Servizio Veterinario dell'Az-ULSS, sentito il parere della Regione e del CREV, in base alla situazione epidemiologica e a seguito di valutazione dello stato sanitario dell'azienda nel corso dei 6 anni precedenti e delle relative movimentazioni degli animali.
- Quando, pur in presenza di una prevalenza compresa tra 1 e 20%, a seguito delle prove intradermiche effettuate negli otto mesi successivi al primo abbattimento si manifestino ulteriori casi positivi (mancata chiusura del focolaio).

▪ UTILIZZO GAMMA INTERFERON

In considerazione della sensibilità attribuita alla prova del gamma interferon si ritiene di dover utilizzare detta metodica nel caso in cui la prevalenza dell'infezione, tramite intradermotubercolizzazione, si sia attestata al di sotto della soglia prevista per l'applicazione dello stamping-out.

La scelta dell'utilizzo del gamma interferon al di sotto del 20% di casi positivi potrebbe permettere, in alcuni casi, di ripristinare le qualifiche di allevamento ufficialmente indenne in tempi più brevi e di eliminare eventuali "code d'infezione".

L'utilizzo del gamma interferon a scopo diagnostico può essere utilizzata solo a seguito di isolamento di *Mycobacterium bovis* e deve essere autorizzato dalla Unità di Progetto Veterinaria della Regione del Veneto, sentito il parere dell'IZS.

Il test ha carattere di prova ufficiale e pertanto gli animali risultati positivi devono essere abbattuti prontamente al pari di quelli risultati positivi alla prova intradermica e gli allevatori dovranno essere indennizzati nei modi e nei tempi previsti dalla normativa vigente.

▪ GESTIONE DEI CASI DUBBI

Nel caso in cui si manifestino reazioni dubbie a seguito di prova intradermica, dovrà essere effettuata:

- trascorsi 42 giorni dalla precedente prova intradermica, una prova comparativa ai sensi dell'allegato B punto 2.2 della Direttiva 64/432/CEE;
- OPPURE
- un approfondimento diagnostico, ai sensi dell'allegato A punto I. 3A.c) del D.L.vo 196/99, che può prevedere anche l'abbattimento di almeno uno dei capi dubbi comportando la sola sospensione della qualifica.



In tal caso l'animale abbattuto verrà indennizzato ai sensi della Legge 2 giugno 1988, n. 218.

Tali animali in fase di macellazione saranno oggetto, in collaborazione con il competente laboratorio territoriale dell'IZS, di un accurato esame anatomico-patologico per la ricerca di eventuali lesioni riferibili alla tubercolosi.

Il Veterinario ispettore qualora l'animale non presentasse lesioni patologiche, ai sensi dell'allegato B del Regolamento 1226/2002/CE, dovrà comunque prelevare campioni dai linfonodi retrofaringei, mandibolari, bronchiali, mediastinici, sopramammari, e da alcuni linfonodi mesenterici e del fegato, per il rapido inoltro all'Istituto Zooprofilattico.

• GESTIONE DI RISCONTRO DI SOSPETTA LESIONE TUBERCOLARE AL MACELLO

Ai sensi del D.M. 15 dicembre 1995, n.592 "Regolamento concernente il piano nazionale per la eradicazione della tubercolosi negli allevamenti bovini e bufalini", i medici veterinari addetti all'ispezione delle carni devono segnalare tempestivamente ogni riscontro di lesione tubercolare negli animali da macello tramite l'apposito modello 10/33.

Entro un massimo di 8 giorni dalla macellazione il modello 10/33 deve essere trasmesso ai Servizi veterinari dell'Az-ULSS dove ha sede l'allevamento di provenienza dell'animale.

Inoltre la normativa comunitaria prevede che, a seguito di riscontro alla visita ispettiva di lesioni tubercolari, il veterinario ispettore deve predisporre l'invio del materiale patologico al Laboratorio territoriale dell'IZS al fine di consentire l'effettuazione delle prove istologica e colturale, per identificare l'agente patogeno causa della lesione.

Nel caso si tratti di un allevamento da riproduzione, il veterinario ufficiale competente per territorio in cui è situato l'allevamento di provenienza del capo positivo, ricevuta la segnalazione, deve porre vincoli sanitari sull'allevamento e, nel caso in cui siano trascorsi almeno 42 giorni dal precedente controllo, sottopone immediatamente tutti i capi controllabili a una prova intradermica.

Se sono trascorsi meno di 42 giorni dalla prova precedente, l'allevamento sarà posto in vincolo sanitario in attesa che trascorran i tempi previsti per l'effettuazione della prova.

Nel caso di positività alle succitate prove l'allevamento verrà considerato infetto e pertanto dovranno essere attuate tutte le misure sanitarie previste al Capitolo III del D.M. 592/95. Inoltre i Servizi veterinari provvederanno al ritiro di tutti i passaporti degli animali presenti al momento dell'effettuazione del censimento previsto alla lettera c) dell'art.9 del succitato D.M. 592/96.

Nel caso in cui le prove risultassero negative, in attesa dell'esito del laboratorio, sui campioni prelevati in fase di macellazione, si dovranno prevedere restrizioni alle movimentazioni degli animali negli allevamenti.

Il latte potrà essere utilizzato per l'alimentazione umana solo se sottoposto a trattamento termico che garantisca l'inattivazione del micobatterio (pasteurizzazione).

Se le prove di laboratorio previste dalla norma comunitaria dovessero dare esito negativo, pertanto non si fosse in presenza di lesioni tubercolari, le misure restrittive verranno revocate.

In caso contrario dovrà essere effettuata un'indagine supplementare e tutti i capi bovini dovranno essere sottoposti a un'ulteriore prova intradermica.

A seguito di positività della succitata prova si applicherà quanto previsto al precedente paragrafo "STAMPING OUT", pertanto se la prevalenza risulta inferiore al 20% gli animali presenti saranno sottoposti, previo accordo con l'IZS, anche a prelievo di sangue per il test del gamma interferon.



Nel caso la positività fosse riscontrata in un allevamento da produzione, la gestione del caso verrà effettuata in accordo con l'IZSVe e la Regione.

▪ **ABBATTIMENTO CAPI INFETTI**

Al momento della macellazione degli animali risultati positivi alla prova intradermica (focolaio), il Veterinario ispettore delle carni concorderà con l'IZS le modalità per eventuali ulteriori campioni per la ricerca del micobatterio tubercolare al fine di consentirne la tipizzazione.

▪ **INDAGINE EPIDEMIOLOGICA**

Il D.M. 15 dicembre 1995, n.592 "Regolamento concernente il piano nazionale per l'eradicazione della tubercolosi negli allevamenti bovini e bufalini" all'art.9 lettera a) prevede che venga effettuata "un'accurata indagine epidemiologica da parte del veterinario ufficiale in collaborazione con gli osservatori epidemiologici regionali veterinari, mirata a individuare l'origine della malattia e gli eventuali contatti avvenuti con altri allevamenti".

Pertanto risulta indispensabile che i Servizi veterinari effettuino un'indagine epidemiologica in modo corretto ed esaustivo in collaborazione con il CREV.

▪ **COMUNICAZIONI AL MINISTERO DELLA SALUTE**

A seguito di riscontro di lesione tubercolare al macello, nel caso in cui l'animale risulti proveniente da uno Stato membro o da un Paese terzo, il Servizio veterinario dell'Az-ULSS dovrà inviare copia della documentazione di scorta dell'animale con il relativo mod. 10/33 all'Unità di Progetto Veterinaria (UPV) regionale per il successivo inoltro della comunicazione al Ministero della Salute.

• **MISURE SUPPLEMENTARI PER TERRITORI CONSIDERATI A RISCHIO DI DIFFUSIONE DELLA TBC**

Le misure di cui al presente paragrafo verranno concordate anche a seguito di una valutazione della situazione epidemiologica effettuata dal Servizio Veterinario dell'Az-ULSS in collaborazione con l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale e autorizzate dall'UPV.

L'Az-ULSS competente per territorio può disporre l'esecuzione di:

1. due prove annuali di intradermotuberculinizzazione in aziende selezionate sulla base di una valutazione del rischio di infezione (es. pregresse positività alla prova tuberculinica, casi dubbi verificatisi negli anni precedenti, positività pregresse e altri parametri di volta in volta individuati in accordo con l'IZS e con l'UPV);
2. una prova intradermica sugli animali presenti in aziende limitrofe a allevamenti sede di focolaio; tali prove devono essere effettuate immediatamente dopo la notifica del focolaio;
3. una seconda operazione di pulizia e disinfezione se la chiusura del focolaio è stata effettuata tramite stamping-out: L'allevamento potrà essere ripopolato dopo 15 gg. di vuoto biologico.

CONTROLLI SUPPLEMENTARI IN CAPI INTRODOTTI DA TERRITORI NON UFFICIALMENTE INDENNI DA TBC

I bovini introdotti in allevamenti da riproduzione e da ingrasso della Regione del Veneto, provenienti da territori (Regioni) non Ufficialmente Indenni da TBC, devono essere sottoposti a prova intradermica per TBC trascorsi 42 giorni dalla loro introduzione, con modalità operative che siano successivamente comunicate dall'Unità di Progetto veterinaria.

Le spese di tali controlli sono a carico dell'allevatore che introduce/importa gli animali.

**D) LINEE GUIDA: "MOVIMENTAZIONE DEGLI ANIMALI DESTINATI ALLA PRODUZIONE DI CARNE SUL TERRITORIO DELLA REGIONE VENETO"**

I bovini degli allevamenti da ingrasso, che vengono movimentati sul territorio della Regione Veneto, devono soddisfare ai requisiti di seguito previsti.

ALLEVAMENTO ACCREDITATO NEI CONFRONTI DELLA TBC – BRC - LEB

Sono definiti allevamenti accreditati per le ulteriori movimentazioni da vita, gli svezzamenti, gli allevamenti da ingrasso e i centri di condizionamento in cui :

- tutti i capi sono correttamente identificati ai sensi della vigente normativa in materia;
- gli animali devono essere rimasti in una sola azienda negli ultimi 30 giorni prima della successiva movimentazione, a eccezione della movimentazione per l'invio al macello;
- tutti i capi presenti sono esenti da manifestazioni cliniche di tubercolosi;
- vengono introdotti esclusivamente animali provenienti da allevamenti ufficialmente indenni da TBC, Brucellosi bovina e indenni da LEB, ai sensi delle norme nazionali e/o comunitarie citate nel presente decreto e/o da altri allevamenti accreditati a livello regionale, con le modalità previste al successivo punto 3. ;
- i bovini presenti vengono sottoposti a controlli diagnostici effettuati a sondaggio in funzione dell'età dell'animale e della numerosità della partita con le modalità riportate nella Tabella 1, con cadenza annuale.

REVOCA DELL'ACCREDITAMENTO

Lo stato di accreditamento è revocato quando:

- nelle aziende vengono introdotti animali provenienti da allevamenti non ufficialmente indenni o non accreditati ai sensi del presente provvedimento;
- viene effettuata denuncia di focolaio.

In tal caso non sarà più possibile movimentare alcun animale, da tali allevamenti, se non per essere avviato ad un impianto di macellazione in vincolo sanitario.

Tabella 1

CONSISTENZA ALLEVAMENTO	N. CAPI DA MONITORARE
< 20 CAPI	TUTTI
21 – 40	21
41 – 99	25
100 – 150	27
> 150	30

CONDIZIONI PER LA MOVIMENTAZIONE

L'introduzione di bovini destinati alla produzione di carne, in allevamenti da ingrasso presenti sul territorio della Regione del Veneto, anche se gli animali dovranno movimentarsi solo verso un impianto di macellazione, è consentita a condizione che:

- a) Provengano da territori ufficialmente indenni a livello comunitario da tubercolosi, brucellosi bovina e indenne da leucosi, nel caso in cui l'allevamento di partenza fosse situato in un territorio di status sanitario di livello inferiore, gli animali devono essere sottoposti alle prove ai sensi della norma comunitaria nei trenta giorni precedenti la spedizione;



Gli animali presenti negli allevamenti non accreditati ai sensi del precedente punto 1., possono essere movimentati esclusivamente verso un impianto di macellazione.

PROVVEDIMENTI PER GLI ALLEVAMENTI INFETTI

In caso di riscontro di positività, rilevata sia a seguito di test diagnostici effettuati in vita ai sensi del precedente punto 1., sia a seguito di quelli effettuati post-mortem al macello, vengono adottati i seguenti provvedimenti:

- accurata indagine epidemiologica nell'allevamento, onde accertare la diffusione o l'eventuale rischio di diffusione della malattia;
- comunicazione della positività all'Az-ULSS competente per l'allevamento di provenienza per gli eventuali provvedimenti di competenza;
- Invio in vincolo sanitario al macello degli animali presenti nell'unità produttiva in cui erano detenuti i capi infetti;
- Per gli allevamenti accreditati, divieto di introduzione di nuovi animali nell'unità produttiva fino completo svuotamento della stessa e prima che siano state effettuate le disinfezioni del caso;

Ulteriori misure verranno attuate in accordo con la Regione sentito il parere dell'IZSve

CONTROLLI AL MACELLO

Tutti i bovini macellati devono essere oggetto di un'accurata ricerca delle lesioni provocate dalla tubercolosi e queste ultime devono essere sottoposte, presso i laboratori dell'IZS, a un esame istologico e batteriologico per evidenziare il bacillo della tubercolosi. I campioni dovranno essere inviati al Centro di Referenza Nazionale per la Tubercolosi presso l'IZSLER di Brescia.

Per il mantenimento dell'accreditamento dell'allevamento nei confronti della Brucellosi bovina e della LEB, nel caso in cui i bovini da carne vengano inviati presso un impianto di macellazione della Regione del Veneto, è possibile sostituire le prove a sondaggio previste dal precedente punto 1. in allevamento, con un monitoraggio sierologico al momento della macellazione.

DEROGHE

In deroga a quanto previsto dall'Art.10 del D.P.R. 30 aprile 1996, n.317 (obbligo, per la movimentazione degli animali verso altri allevamenti, del rilascio del modello 4 con compilazione del quadro E relativo alle attestazioni sanitarie previste da specifici piani di profilassi, firmato dal Veterinario Ufficiale), sul territorio della Regione del Veneto è possibile movimentare gli animali di età inferiore ai 28 giorni (baliotti) scortati dal passaporto e dal modello 4 a firma dell'allevatore, sia verso allevamenti da riproduzione che da ingrasso. Il passaporto verrà rilasciato, prima della spedizione, esclusivamente a seguito di verifica ufficiale delle qualifiche sanitarie dell'azienda d'origine.

E) BRUCELLOSI OVICAPRINA

La Regione del Veneto ha acquisito la qualifica comunitaria di territorio ufficialmente indenne da brucellosi ovi-caprina, pertanto negli allevamenti dovranno essere effettuati a cadenza biennale i prelievi di sangue su:

- tutti gli animali maschi non castrati di età superiore ai sei mesi;
- tutti gli animali introdotti nell'azienda nel periodo successivo al controllo precedente;
- il 25% delle femmine in età da riproduzione (sessualmente mature) o in lattazione, per un numero di capi non inferiore a 50 per azienda. Se presenti in numero inferiore a 50, dovranno essere testate tutte.

**Allevamenti transumanti**

Pur in presenza di una situazione epidemiologica favorevole è importante non ridurre l'attenzione per quanto riguarda i controlli sugli allevamenti ovi-caprini che per motivi di pascolo si spostano sul territorio regionale, in quanto potrebbero rappresentare un rischio sanitario di diffusione della malattia anche negli allevamenti bovini.

Considerato il rischio di infezione legato alla movimentazione degli animali e alla promiscuità della pratica della transumanza, con l'obiettivo di mantenere sotto controllo la situazione sanitaria, risulta opportuno effettuare un doppio controllo sierologico sugli animali di allevamenti che praticano l'alpeggio con le modalità prevista ai precedenti punti.

F) PROCEDURE PER LA TRASMISSIONE DOCUMENTI DI ACCOMPAGNAMENTO (MOD. 4)

La dichiarazione di provenienza degli animali (mod.4) a firma dell'interessato deve essere redatta in 4 esemplari.

Due esemplari della dichiarazione vengono utilizzati dall'allevamento di partenza, un esemplare viene conservato dal trasportatore e il quarto deve essere inviato all'allevamento di ultima destinazione per ogni eventuale richiesta.

Il detentore dell'allevamento di provenienza e dell'allevamento di destinazione, conserva una copia del documento di accompagnamento in azienda e, nel caso in cui abbia delegato, ai sensi dell'art. 4, l'adempimento degli obblighi previsti dal D.M. 31 gennaio 2002 e smi, provvede a consegnarne una copia all'Ente o organismo delegato.

Le suddette copie dei documenti di accompagnamento devono essere conservate presso le sedi degli organismi di cui sopra e dovranno essere messe a disposizione dell'autorità competente per ogni eventuale controllo.

In tutti gli altri casi una copia dei mod. 4 deve essere inviata ai Servizi Veterinari delle Az-ULSS rispettivamente competenti sull'allevamento di partenza e di destinazione .

Le aziende che hanno dato delega al Servizio Veterinario o a una Associazione, e che trasmettono al delegato i dati in modo automatizzato tramite file generati secondo il tracciato regionale (file ASSO), possono, previa autorizzazione da parte del delegato, evitare di inviare allo stesso tutta la documentazione cartacea relativa ai movimenti trasmessi in modo telematico. Detti documenti saranno archiviati dall'allevatore e resi disponibili al delegato su richiesta.

G) INDENNIZZI AGLI ALLEVATORI

Agli allevatori degli animali abbattuti o macellati a seguito dell'attuazione dei piani di controllo della brucellosi bovina, brucellosi ovi-caprina, tubercolosi e leucosi è corrisposta un'indennità, ai sensi, rispettivamente, del D.M. 27 agosto 1994, n. 651, D.M. 2 luglio 1992, n. 453, D.M. 15 dicembre 1995, n. 592 e D.M. 2 maggio 1996 n. 358, a carico del Fondo sanitario nazionale ed erogata direttamente dalle Aziende ULSS. Tali indennità restano imputate ai bilanci delle singole Aziende ULSS.

**PROGRAMMA REGIONALE DI CONTROLLO DELLA PARATUBERCOLOSI
E DELLA WEST NILE DISEASE*****I: PARATUBERCOLOSI BOVINA : PROGRAMMA ASSICURAZIONE QUALITÀ LATTE.*****Premessa**

La Paratubercolosi è una malattia infettiva contagiosa endemica dei ruminanti, è sostenuta dal *Mycobacterium avium* subsp. *paratuberculosis* (Map).

Negli ultimi anni l'attenzione nei confronti di questa malattia è andata via via aumentando, a causa della sempre maggiore diffusione nell'allevamento bovino, nonché per il sospetto che il Map possa essere implicato nella comparsa di una infiammazione cronica dell'intestino dell'uomo denominata Crohn's Disease (CD).

Inoltre la Paratubercolosi è una malattia presente nella lista del World Organization for Animal Health (OIE) Terrestrial Animal Health Code – 2011 (Articolo 1.2.3). Questa malattia è notificabile e deve essere segnalata ai sensi del Chapter 1.1. dell'OIE "Notification of Diseases and Epidemiological Information".

La malattia è oggi diffusa in tutto il mondo in particolare nei Paesi a maggiore vocazione zootecnica. In Europa la prevalenza degli allevamenti infetti varia dal 7 al 60%.

In Italia sono state effettuate alcune indagini epidemiologiche da cui risulta una diffusione negli allevamenti bovini stimata tra il 20 e il 40%.

In un'indagine eseguita su dati raccolti nelle regioni Lombardia e Veneto, la prevalenza di infezione, nel 2000-2001, delle aziende di vacche da latte di dimensioni medio-grandi che producono più del 70% del latte veneto è risultata pari al 71% del totale delle aziende, con una prevalenza di capi infetti all'interno dell'allevamento del 14,3%.

Stante l'importanza della malattia, la Regione del Veneto, con D.G.R. n. 273 del 9 febbraio 2010, aveva predisposto un Piano Regionale Paratubercolosi, che prevedeva un programma triennale di training e formazione in materia di prevenzione, monitoraggio e controllo della malattia, rivolto sia ai veterinari aziendali sia agli allevatori di bovini.

Dati di popolazione

Nella Regione del Veneto sono presenti oltre 6.000 allevamenti da latte, di questi 1.740 hanno una presenza di oltre 30 vacche in lattazione (Tabella 1). Il patrimonio di vacche da latte è circa 190.000 unità (11% del totale nazionale).

**Tabella 1 - ALLEVAMENTI BRI SUDDIVISI PER CLASSI DI CONSISTENZA (Capi femmine presenti con età > 30 mesi), dati anno 2012.**

AZIENDA	0 CAPE	1-10 CAPE	11-30 CAPE	31-70 CAPE	>70 CAPE	TOT.
1	117	193	55	28	6	399
2	76	156	80	39	19	370
3	109	229	124	79	40	581
4	68	164	114	69	28	443
5	61	160	58	35	11	325
6	94	185	189	158	86	712
7	44	181	69	39	5	338
8	410	356	91	97	35	989
9	129	244	93	69	34	569
10	21	54	24	15	12	126
11	1	1	1	2	4	9
12	38	68	20	23	11	160
13	4	4	0	0	0	8
14	144	327	154	129	107	861
15	38	96	63	27	17	241
16	11	39	16	14	6	86
17	6	17	17	16	11	67
18	14	14	9	9	7	53
19	62	165	153	157	54	591
20	9	14	17	27	32	99
21	85	191	130	108	77	591

Dati produttivi

Il comparto lattiero caseario, per l'agricoltura veneta, rappresenta un'importante realtà produttiva, con un valore intorno ai 430 milioni di euro (2011), pari a quasi il 10% del settore agricolo veneto.

Sebbene nel corso degli ultimi anni si sia registrato un trend negativo di produzione di latte a livello regionale (1.203.000 tonnellate prodotti nel 2003/04 e 1.106.000 nel 2009/10), il Veneto si conferma terzo produttore nazionale con una quota pari al 10% (40% la Lombardia e 16% l'Emilia Romagna).

Dai dati pubblicati sul sito di Veneto Agricoltura si evidenzia che l'incremento della media regionale di produzione di latte per azienda, passata dai 1.765 quintali del 2003/2004 ai 2.607 nel 2009-2010 (+60% a Treviso e Venezia). Considerato che il numero di aziende è passato da 6.814 nel 2003/04 a 4.223 nel



PROGRAMMA REGIONALE DI CONTROLLO DELLA PARATUBERCOLOSI E DELLA WEST NILE DISEASE

I: PARATUBERCOLOSI BOVINA : PROGRAMMA ASSICURAZIONE QUALITÀ LATTE.

Premessa

La Paratubercolosi è una malattia infettiva contagiosa endemica dei ruminanti, è sostenuta dal *Mycobacterium avium* subsp. *paratuberculosis* (Map).

Negli ultimi anni l'attenzione nei confronti di questa malattia è andata via via aumentando, a causa della sempre maggiore diffusione nell'allevamento bovino, nonché per il sospetto che il Map possa essere implicato nella comparsa di una infiammazione cronica dell'intestino dell'uomo denominata Crohn's Disease (CD).

Inoltre la Paratubercolosi è una malattia presente nella lista del World Organization for Animal Health (OIE) Terrestrial Animal Health Code - 2011 (Article 1.2.3). Questa malattia è notificabile e deve essere segnalata ai sensi del Chapter 1.1. dell'OIE "Notification of Diseases and Epidemiological Information".

La malattia è oggi diffusa in tutto il mondo in particolare nei Paesi a maggiore vocazione zootecnica. In Europa la prevalenza degli allevamenti infetti varia dal 7 al 60%.

In Italia sono state effettuate alcune indagini epidemiologiche da cui risulta una diffusione negli allevamenti bovini stimata tra il 20 e il 40%.

In un'indagine eseguita su dati raccolti nelle regioni Lombardia e Veneto, la prevalenza di infezione, nel 2000-2001, delle aziende di vacche da latte di dimensioni medio-grandi che producono più del 70% del latte veneto è risultata pari al 71% del totale delle aziende, con una prevalenza di capi infetti all'interno dell'allevamento del 14,3%.

Stante l'importanza della malattia, la Regione del Veneto, con D.G.R. n. 273 del 9 febbraio 2010, aveva predisposto un Piano Regionale Paratubercolosi, che prevedeva un programma triennale di training e formazione in materia di prevenzione, monitoraggio e controllo della malattia, rivolto sia ai veterinari aziendali sia agli allevatori di bovini.

Dati di popolazione

Nella Regione del Veneto sono presenti oltre 6.000 allevamenti da latte, di questi 1.740 hanno una presenza di oltre 30 vacche in lattazione (Tabella 1). Il patrimonio di vacche da latte è circa 190.000 unità (11% del totale nazionale).

**Tabella 1 - ALLEVAMENTI BRI SUDDIVISI PER CLASSI DI CONSISTENZA (Capi femmine presenti con età > 30 mesi), dati anno 2012.**

AZ-ULSS	0 CAPI	1-10 CAPI	11-30 CAPI	31-70 CAPI	>70 CAPI	TOT.
01-ULSS 1	117	193	55	28	6	399
02-ULSS 2	76	156	80	39	19	370
03-ULSS 3	109	229	124	79	40	581
04-ULSS 4	68	164	114	69	28	443
05-ULSS 5	61	160	58	35	11	325
06-ULSS 6	94	185	189	158	86	712
07-ULSS 7	44	181	69	39	5	338
08-ULSS 8	410	356	91	97	35	989
09-ULSS 9	129	244	93	69	34	569
10-ULSS 10	21	54	24	15	12	126
11-ULSS 11	1	1	1	2	4	9
12-ULSS 12	38	68	20	23	11	160
13-ULSS 13	4	4	0	0	0	8
14-ULSS 14	144	327	154	129	107	861
15-ULSS 15	38	96	63	27	17	241
16-ULSS 16	11	39	16	14	6	86
17-ULSS 17	6	17	17	16	11	67
18-ULSS 18	14	14	9	9	7	53
19-ULSS 19	62	165	153	157	54	591
20-ULSS 20	9	14	17	27	32	99
21-ULSS 21	85	191	130	108	77	591
TOT.	1.541	2.881	1.224	1.141	607	7.394

Dati produttivi

Il comparto lattiero caseario, per l'agricoltura veneta, rappresenta un'importante realtà produttiva, con un valore intorno ai 430 milioni di euro (2011), pari a quasi il 10% del settore agricolo veneto.

Sebbene nel corso degli ultimi anni si sia registrato un trend negativo di produzione di latte a livello regionale (1.203.000 tonnellate prodotti nel 2003/04 e 1.106.000 nel 2009/10), il Veneto si conferma terzo produttore nazionale con una quota pari al 10% (40% la Lombardia e 16% l'Emilia Romagna).

Dai dati pubblicati sul sito di Veneto Agricoltura si evidenzia che l'incremento della media regionale di produzione di latte per azienda, passata dai 1.765 quintali del 2003/2004 ai 2.607 nel 2009-2010 (+60% a Treviso e Venezia). Considerato che il numero di aziende è passato da 6.814 nel 2003/04 a 4.223 nel



2009/10, il dato conferma il processo in atto di concentrazione e progressiva industrializzazione nella produzione del latte.

Vicenza è la provincia con maggiore produzione a livello regionale (30%), seguita da Verona (25%) da Padova (19%) e da Treviso (15%).

Il valore della produzione 2009 è stato di circa quattrocento milioni di euro pari al 10% di tutto il settore agricolo Veneto. La maggior parte del latte viene destinata alla caseificazione, per la produzione di formaggi tipici e a denominazione d'origine.

Un'importante quota di questo formaggi viene esportata e contribuisce in senso positivo al bilancio commerciale.

Programma di controllo

Ai sensi dell'Animal Health Code dell'OIE per garantire un controllo efficace e adottare corrette misure preventive è necessario acquisire dati che permettano di conoscere la reale diffusione delle malattie nelle popolazioni animali e, tramite l'analisi del rischio, strutturare e standardizzare l'approccio gestionale alle stesse (identificazione, gestione e comunicazione del rischio).

La valutazione del rischio come definita dal codice OIE può essere di tipo quantitativo e di tipo qualitativo.

La valutazione qualitativa è un giudizio col quale vengono espressi gli outputs in termini qualitativi come per esempio: 'high', 'medium', 'low' or 'negligible'. Questo approccio metodologico rappresenta un possibile criterio applicabile a livello delle aziende da latte regionali per individuare le classi di rischio per quanto attiene la paratubercolosi.

Attualmente la richiesta di certificazione dei prodotti caseari nei confronti della paratubercolosi da parte di Paesi terzi richiede l'acquisizione di dati sanitari che consentano di gestire il rischio in maniera ottimale. Ad esempio l'India richiede che i prodotti caseari siano stati prodotti con latte trattato a una temperatura in grado di distruggere agenti causali di Tubercolosi, Listeriosi, Paratubercolosi, Febbre Q e Brucellosi. La Cina chiede che il latte provenga da allevamenti italiani in cui negli ultimi 12 mesi non ci siano stati casi di Brucellosi, Tubercolosi, Paratubercolosi e Carbone Ematico.

Nel prossimo futuro il consumatore e la grande distribuzione potrebbero richiedere delle certificazioni sanitarie sia per il mercato interno sia per il commercio estero.

Nel caso specifico della Paratubercolosi per dare riscontro alle richieste del consumatore in primis e quindi del settore produttivo/commerciale, risulta indispensabile definire un piano di controllo e certificazione della malattia che tenga conto delle problematiche connesse alla procedure diagnostiche, ai costi per gli allevatori e della possibilità di gestire adeguatamente gli allevamenti risultati positivi.

PIANO DI MIGLIORAMENTO QUALITATIVO DEL LATTE IN VENETO

Il piano di controllo regionale si svilupperà in due fasi tra di loro correlate:

1. Una prima fase che permetterà di categorizzare le aziende sulla base dei risultati dei controlli effettuati sul latte di massa
2. Una seconda fase che consentirà di migliorare lo stato sanitario delle aziende infette attraverso corrette pratiche gestionali dell'allevamento e degli animali infetti.

Obiettivi del programma

L'obiettivo del programma di controllo regionale è di elevare lo standard sanitario del latte prodotto negli allevamenti veneti nei confronti della paratubercolosi riducendo la concentrazione di *Mycobacterium avium* subsp. *paratuberculosis* (Map).



Presupposto su cui si basa il piano è che il processo di pastorizzazione è in grado di abbattere il potenziale rischio di trasmissione della malattia all'uomo nel caso in cui la concentrazione del MAP non superi il livello di 10^4 /lt latte.

Modalità d'invio del campione di latte di massa all'IZS:

- il campione verrà raccolto nell'apposito contenitore, fornito alle Az-ULSS dall'IZS;
- prima dell'immissione del latte nel contenitore, dovrà essere immessa la compressa di sodioazide per garantire la conservabilità del campione;
- il campione potrà essere conservato a temperatura di refrigerazione o congelato fino al momento della consegna al competente Laboratorio territoriale dell'IZS;
- il campione dovrà essere accompagnato dallo specifico modulo compilato in ogni sua parte e firmato

Fase 1 - Programma per la riduzione della concentrazione del MAP nel latte:

Si basa sull'individuazione delle singole aziende positive tramite il prelievo effettuato due volte nel corso dell'anno di un campione prelevato dal latte di massa. Il campione verrà esaminato mediante rt-Q-PCR.

In considerazione dell'obiettivo del piano, si ipotizza un controllo su tutte le aziende che detengono almeno 30 vacche in lattazione.

Data una sensibilità analitica pari a 10 ufc/ml con la metodica rt-Q-PCR è possibile rilevare concentrazioni di Map pari o superiori a 10^4 /lt.

Sulla base dei risultati possiamo classificare le aziende produttrici di latte in **due livelli**:

1. negativi alla Q-PCR – si tratta di aziende con valori inferiori a 10^4 /lt. Il latte di queste aziende è da considerarsi sicuro in quanto : i) la bollitura del latte crudo, ii) la pastorizzazione del latte alimentare o del latte destinato alla caseificazioni di formaggi a pasta molle e di breve stagionatura, iii) la stagionatura lunga dei formaggi a pasta dura prodotti con latte crudo, garantiscono l'eliminazione di microrganismi vitali.
2. positivi alla Q-PCR per valori superiori a 10^4 /lt. In questo caso non si ha la garanzia che i trattamenti termici o la stagionatura eliminino completamente forme vitali del microrganismo. Pertanto è necessario che l'azienda attui un piano di controllo impostato secondo le linee guida. Dopo gli interventi igienici in azienda e l'eliminazione degli alti escretori si ripete il test sul latte di massa.

Le aziende appartenenti al livello 1 saranno inserite nella classe di rischio 0

Le aziende appartenenti al livello 2 saranno inserite nella classe di rischio 1

Fase 2 – Gli allevamenti appartenenti alla classe di rischio 1 potranno entrare in un programma di controllo basato su Linee guida concordate.



II. PIANO REGIONALE DI SORVEGLIANZA DELLA WEST NILE DISEASE

Premessa

Il piano di sorveglianza nazionale per la WND definisce procedure operative di intervento sulla base della situazione epidemiologica e individua a livello nazionale 3 aree geografiche distinte:

- A. Area con Circolazione Virale (ACV): il territorio che è stato interessato dalla circolazione del WNV nel corso dei due anni precedenti;
- B. Area di Sorveglianza Esterna alla ACV (AE): il territorio dei Comuni compresi in un raggio di 20 km intorno ai casi verificatisi nelle zone più esterne dell'ACV;
- C. Aree a Rischio.

L'obiettivo principale delle azioni di sorveglianza da svolgere in ACV è l'identificazione del periodo a rischio per la trasmissione vettoriale, al fine di poter porre in essere tutte le misure necessarie a ridurre il rischio d'infezione per l'uomo.

Inoltre, il "Piano nazionale" chiarisce che: *"la comparsa del lineage 2 del WNV in alcune aree del Veneto e del Friuli Venezia Giulia rende necessario, soprattutto in queste aree, massimizzare le attività di sorveglianza virologica sui vettori al fine di verificare e monitorare la possibile circolazione congiunta dei due lineage"*.

A) Attività di sorveglianza 2012

Il Piano Regionale di sorveglianza WND negli equidi per l'anno 2012 è stato finalizzato, nell'area di circolazione virale (ACV), all'individuazione di un'ulteriore circolazione del virus e nell'area di sorveglianza (AS), all'identificazione di una nuova introduzione del virus WN negli equidi.

In considerazione della situazione epidemiologica venutasi a verificare nel corso degli ultimi 3 anni, sul territorio della Regione Veneto, a partire dal mese di luglio, è stato attivato un controllo sierologico su equidi stanziali per identificare positività recenti e autoctone. In tal modo, si è inteso dare continuità all'attività di monitoraggio della circolazione virale intrapresa dalla Regione Veneto negli anni precedenti (da ultimo, con D.G.R. n. 1531 del 27/09/2011).

I test utilizzati hanno consentito di rilevare la presenza di immunoglobuline di classe M (IgM) le quali vengono prodotte da una settimana a un massimo di tre mesi dall'infezione, in grado quindi di individuare i casi recenti e autoctoni di malattia.

In ottemperanza alla OM. del 04 Agosto 2011 per le positività riscontrate sono stati predisposti i controlli a campione su equidi stanziali nel raggio di 4 km attorno alle stesse.

Il piano regionale WND è stato attuato su tutto il territorio regionale con l'esclusione della provincia di Belluno.

Nel corso dell'attività di sorveglianza svolta a partire dal 2008 fino al 2010 è stato possibile definire 2 aree, come previsto dall'OM 4 Agosto settembre 2009 e s.m.i.:

- Area di Circolazione Virale (ACV): territori dei comuni interessati da positività negli anni precedenti
- Area di Sorveglianza Esterna (AS): fascia di 20 km intorno All'ACV.

**Monitoraggio sierologico degli equidi**

Sono stati testati per WND i sieri di equidi prelevati nell'ambito di altri piani di controllo ordinari e straordinari (Anemia Infettiva Equina e Morbo Coitale Maligno).

Le positività in prima istanza sono state successivamente inviate al Centro di Referenza Nazionale per le Malattie Esotiche (IZS Teramo) per la diagnosi di conferma (Tabella 1).

A seguito della conferma delle positività da parte del Centro di Referenza Nazionale (CESME), negli allevamenti IgM positivi sono stati attivati i controlli su un campione di equidi stanziali nel raggio di 4 km dagli allevamenti positivi.

Tabella 1. Aziende controllate e aziende positive per Az. Ulss nel corso del 2012.

Az. Ulss	Aziende Controllate	Equidi Controllati	Aziende Positive	Aziende Positive CESME
01	5	8	0	
02	10	18	0	
03	12	29	0	
04	9	36	0	
05	65	150	0	
06	35	94	0	
07	55	138	0	
08	56	179	0	
09	68	198	2	2
10	21	334	4	4
12	7	24	1	1
13	26	72	0	
14	11	43	1	1
15	45	112	0	
16	82	238	1	1
17	824	60	0	
18	17	58	0	
19	18	60	1	1
20	26	62	0	
21	21	53	0	
22	61	117	0	

Sorveglianza Entomologica

Nel 2012, sul territorio della Regione Veneto, erano attive 28 trappole ad anidride carbonica (CDC-CO2) distribuite nelle provincie di Verona (2), Vicenza (3), Treviso (9), Rovigo (8), Padova (1) e Venezia (5).

A partire dal 9 maggio le trappole sono state messe in funzione ogni 15 giorni dal tramonto alla mattina successiva, l'attività di cattura è continuata fino al 1 novembre 2012.



Le zanzare catturate sono state contate, identificate e organizzate in pool da 50 esemplari per la ricerca biomolecolare di Flavivirus (Tab. 2 e 3).

Tabella 2. Regione del Veneto - Dettaglio della sorveglianza entomologica.

Zanzare catturate e identificate	Zanzare testate per Flavivirus	N. pool esaminati	N. pool positivi
104.930	62.711 (49.381 <i>Cx. pipiens</i>)	1696	11

Tabella 3. Regione Veneto - Dettaglio dei pool positivi.

Provincia	Comune	Data cattura	N. pool positivi	Specie	Lineage WNV
Venezia	Cinto Maggiore	31/07/2012	1	<i>Cx. pipiens</i>	1
Treviso	Salgareda	31/07/2012	1	<i>Cx. pipiens</i>	1
Venezia	Caorle	07/08/2012	1	<i>Cx. pipiens</i>	1
Treviso	Salgareda	08/08/2012	3	<i>Cx. pipiens</i>	1
Rovigo	Ceneselli	21/08/2012	1	<i>Cx. pipiens</i>	2
Venezia	Caorle	22/08/2012	2	<i>Cx. pipiens</i>	1
Venezia	Quarto D'Altino	28/08/2012	1	<i>Cx. pipiens</i>	1
Venezia	Caorle	06/09/2012	1	<i>Cx. pipiens</i>	1

Il virus identificato nelle trappole situate nelle province di Venezia e Treviso è risultato appartenere al **Lineage 1** - Livenza 2010. Al contrario, il virus identificato nella trappola localizzata in provincia di Rovigo è risultato essere di **Lineage 2**, ceppo Nea-Santa-Greece-2010, diverso dal ceppo di Lineage 2 identificato nel corso del 2011 (Lineage 2 - Hungary 2004), indicando una possibile nuova introduzione.

Sorveglianza passiva su volatili selvatici

Nel corso del 2012 la sorveglianza passiva sui volatili selvatici ha consentito di individuare la positività per WNV in organi provenienti da 1 Gazza (*Pica pica*), 2 Allodole (*Alauda arvensis*) e 1 Cornacchia (*Corvus corone cornix*), tutte ritrovate nella provincia di Venezia. Il virus identificato apparteneva in tutti i casi al Lineage 1, ceppo Livenza.

Conclusioni

- Analogamente al 2011, il piano straordinario attuato in Regione con l'utilizzo della saggio IgM ha consentito di individuare precocemente le infezioni recenti e autoctone da WNV.
- L'identificazione di un nuovo lineage di WNV ha evidenziato, oltre alla circolazione simultanea di più di un ceppo virale, anche il rischio di introduzione di nuovi virus. Ne consegue la necessità di mantenere una attività di sorveglianza che risulti mirata ed efficace.



- Il controllo su campioni prelevati nell'ambito di altri piani di controllo (MCM e AIE) ha permesso un utilizzo appropriato delle risorse regionali. Tuttavia tali piani non verranno attuati nel 2013, rendendo necessario individuare un metodo basato sul rischio per definire un piano di sorveglianza efficace.
- In considerazione di quanto sopra il nuovo piano straordinario di attività 2013 è stato ridefinito e modulato tenendo conto delle tempistiche relative alle positività (prime positività nel mese di luglio), della situazione climatica e della valutazione del monitoraggio entomologico; l'area da sottoporre a sorveglianza inoltre è stata selezionata in base alla pregressa situazione epidemiologica, utilizzando metodi analitici che hanno consentito di definire zone a maggior rischio.

B) Attività di sorveglianza sierologica 2013

a. Sorveglianza sierologica sugli equidi

Come per i precedenti anni, anche per il 2013 il Piano di sorveglianza è finalizzato alla precoce individuazione della riattivazione e circolazione del virus WN in un'area definita tramite opportune metodiche di analisi spaziale, che parzialmente modifica l'Area di Circolazione Virale proposta per il 2013 (Figura 1)

In un prima fase la sorveglianza si limiterà alla ricerca del virus solo nell'area in oggetto; a seguito di eventuali positività riscontrate nell'area di circolazione virale, verrà attuata una seconda fase del "Piano" che prevede l'implementazione di ulteriori attività che si estenderanno in territori contermini.




Figura 1. Proposta di Area di Circolazione Virale e Area di Sorveglianza Esterna per il 2013



i. Definizione della nuova area di sorveglianza

Metodiche di Scan Statistics spaziale e spazio-temporale sono state applicate a dati di laboratorio relativi ai controlli effettuati su equidi stanziali, pool di zanzare e a casi umani riportati nelle regioni Veneto e Friuli Venezia Giulia. Lo scopo principale consisteva nell'identificazione di aggregazioni di casi (*cluster*), statisticamente significativi, per l'individuazione di aree da considerare esposte a un maggior rischio di circolazione virale.

Ciascuna tipologia di dati (equidi, zanzare, umani) è stata analizzata separatamente.

I risultati ottenuti dall'analisi dei dati di laboratorio riguardanti equidi stanziali e zanzare hanno messo in evidenza due *clusters* completamente coincidenti centrati nel comune di Caorle e con raggio approssimativamente di 35 km. L'analisi spazio-temporale relativa ai dati umani ha evidenziato un *cluster* significativo largamente sovrapponibile a quelli di zanzare e cavalli.

L'unione dei *cluster* identificati è stata quindi utilizzata come base per definire quali comuni di Veneto e FVG considerare come area di circolazione virale 2012 da includere in un piano di sorveglianza mirato per il 2013. L'area da sottoporre a controllo è stata quindi estesa comprendendo il territorio delle Az-ULSS del Veneto incluse nei *clusters* precedentemente definiti, ma anche aree ripetutamente coinvolte nella circolazione virale nei precedenti anni.

ii. Attività di sorveglianza attiva negli equidi

In considerazione dell'efficacia dimostrata dal piano di sorveglianza regionale attuato nel 2011 e 2012, l'Unità di Progetto Veterinaria della Regione del Veneto, sentito l'Istituto Zooprofilattico delle Venezie, ritiene indispensabile riproporre il controllo sierologico su equidi stanziali che consenta di identificare una positività recente autoctona. In particolare i test che si utilizzeranno consentiranno di rilevare la presenza di anticorpi IgM prodotti da una settimana a un massimo di tre mesi dall'infezione.

A seguito delle pregresse attività di sorveglianza e della diffusione del virus osservata tra il 2010 e il 2012, il numero totale di allevamenti da controllare mensilmente per la ricerca di anticorpi IgM nell'intera area individuata per l'attività di sorveglianza (figura 9), è fissato a 100 (*numero di aziende da testare complessivamente in Veneto e Friuli Venezia Giulia*) considerando una prevalenza attesa inferiore al 10%, un'ampiezza massima dell'intervallo di confidenza pari al 20% e un livello di confidenza del 95% (Fleiss et al). La ripartizione degli allevamenti nelle Az-ULSS della Regione Veneto interessate dall'attività di sorveglianza è stata definita considerando la totalità degli allevamenti presenti e il livello di rischio associato all'Az-ULSS stessa. (Tabella 4).

Il numero di campioni da prelevare per allevamento e per mese è fino a un massimo di 5, al fine di rilevare la presenza di malattia ipotizzando una prevalenza intra-aziendale almeno pari al 30% (livello di confidenza del 90%); nel caso di allevamenti con meno di 5 capi, dovranno essere testati tutti.

Gli animali da sottoporre a prelievo di sangue verranno scelti casualmente, ma dovranno essere soggetti che negli ultimi mesi (almeno 3) hanno soggiornato sul territorio dell'area oggetto del presente piano e che non sono stati vaccinati nei confronti della malattia.

Oltre al controllo su animali in azienda, verranno sottoposti a test sierologico per la ricerca di anticorpi IgM anche i sieri prelevati da animali macellati e in provenienza da aziende situate nel territorio di competenza regionale.

**Tabella 4.** Numero di allevamenti da controllare mensilmente per Az.Ulss

Az Ulss	Numero allevamenti/mese	Numero campioni/mese	Aziende registrate in BDN
9 - Treviso	15	Per aziende con meno di	669
10 - San Donà	15	5 capi: testarli tutti;	322
12 - Mestre/Venezia	10		117
13 - Mirano	5	Per aziende con più di 5	465
14 - Chioggia	5	capi: testare 5 capi	120
19 - Adria	5		161

Considerata la stagionalità della WND è opportuno che le suddette attività vengano concentrate nel periodo a rischio, pertanto tutti i campioni prelevati nell'ambito del Piano di Sorveglianza WND e tutti i campioni prelevati al momento della macellazione sugli equidi stanziali dovranno essere sottoposti a test per la ricerca di IgM nei mesi di **luglio**, **agosto**, **settembre** e **ottobre**. I campioni prelevati in fase di macellazione dovranno essere raccolti in doppio, sia sierologici sia in EDTA (per l'effettuazione della PCR)

Considerato il numero di controlli mensili per Az-Ulss previsto (totale massimo 275 campioni/mese, tabella 4), si ipotizza un conferimento all'IZSVe di un massimo di 1600 campioni nell'arco dell'intero periodo di controllo (luglio-ottobre).

Le sezioni periferiche dell'IZSVe si faranno carico di inviare un'aliquota di siero alla virologia di Padova (DSBIO) per l'analisi WND.

b. Schede di accompagnamento campioni

I campioni ematici prelevati presso il macello (in doppio sia siero sia in EDTA) dovranno essere accompagnati dalla scheda W03 (per la WND) pre-compilata che può essere stampata dalla BDN o dal sistema informativo nazionale per WND (http://sorveglianza.izs.it/emergenze/west_nile/emergenze.htm).

c. Ulteriori attività di controllo circolazione virale

Oltre alla sorveglianza attiva sugli equidi stanziali il Piano regionale prevede:

- La sorveglianza passiva sui casi clinici
- la sorveglianza entomologica;
- la sorveglianza dell'avifauna selvatica.

d. Sorveglianza passiva sui casi clinici

Tutti i casi di sintomatologia nervosa negli equidi devono essere notificati e sottoposti a indagini approfondite per escludere o confermare la WND.

Nel caso di sospetta sintomatologia neurologica in equidi i campioni di sangue sono inviati all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale con la relativa scheda W03 - scegliendo come Motivo del prelievo [1]: "equidi con sintomi clinici".



Qualora il sospetto riguardi animali deceduti o soppressi in seguito a sindrome neurologica, il Servizio veterinario dell'Az-ULSS competente per territorio, in collaborazione con l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale effettua l'esame anatomico-patologico e il prelievo del cervello e del midollo spinale, del cuore e della milza che devono essere inviati immediatamente al CESME, in quantità idonea, perfettamente confezionati e conservati, accompagnati dalla scheda W03 - Motivo del prelievo [5]: "controllo su equidi deceduti/abbattuti" - debitamente compilata.

In caso di positività confermata dagli esami di laboratorio, il Servizio veterinario dell'Az-ULSS provvederà a eseguire prelievi di sangue sugli equidi presenti in azienda con una numerosità campionaria riportata nella Tabella 5. I campioni di sangue sono inviati all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale con la relativa scheda W03 - scegliendo come Motivo del prelievo [4]: "controllo su equidi presenti nella stessa azienda in cui si trova il caso confermato".

Per ciascun animale devono essere prelevati due campioni di sangue da porre in due provette: una senza anticoagulante e una con EDTA (almeno 8 ml di sangue per provetta da conservare a temperatura di +4 °C).

Tabella 5 - numero di animali da campionare.

Popolazione ^d	N. di capi da prelevare
≤ 10	tutti
11	10
12	11
13 - 14	12
15 - 16	13
17 - 18	14
19 - 20	15
21 - 23	16
24 - 26	17
27 - 30	18
31 - 35	19
36 - 41	20
42 - 48	21
49 - 58	22
59 - 72	23
73 - 93	24
94 - 128	25
129 - 199	26
200 - 418	27
≥ 419	28

e. Sorveglianza entomologica

La sorveglianza entomologica è già definita nell'ambito di un piano straordinario di controllo attuato con la Direzione Prevenzione Umana.

Per il 2013 verranno posizionate 36 trappole CDC-CO₂ (Tabella 6), attivate dalla prima settimana di maggio fino a ottobre/novembre. L'attività cessa quando due catture consecutive sono negative. L'attività entomologica verrà intensificata nelle provincie di Treviso e Venezia che nel 2012 sono state caratterizzate da maggior circolazione virale.

Le catture sono quindicinali, a eccezione dell'area delle provincie di Treviso e Venezia, dove le catture saranno settimanali.

Le zanzare catturate sono contate, identificate e organizzate in pool di 50 esemplari massimo.



Sui pool di zanzare viene effettuata la ricerca di Flavivirus in real-time PCR e sui positivi la ricerca specifica di WNV. Tutti i campioni positivi saranno inviati al Centro di Referenza Nazionale (CESME) per conferma. L'attività viene completamente svolta da personale IZSve, sia sul campo (posizionamento trappole e raccolta culicidi) sia in laboratorio (ricerca virale).

Tabella 6. Trappole posizionate in Veneto nel 2013

N°	Confermati 2012			N°	Nuovi 2013		
	Comune	Prov.	ID sito		Comune	Prov.	ID sito
1	Caorle	VE	1	20	Caorle-Brussa	VE	300
2	Quarto d'A.-Portegrandi	VE	3	21	S. Michele al Tagliamento	VE	301
3	Venezia-Zelarino	VE	4	22	Fossalta di Portogruaro	VE	302
4	Campagna Lupia	VE	6	23	Concordia Sagit.-Loncon	VE	303
5	Papozze	RO	9	24	S. Stino di Livenza-S.Alò	VE	304
6	Brugine	PD	18	25	Eraclea	VE	305
7	Ficarolo	RO	162	26	Jesolo	VE	306
8	Ceneselli	RO	227	27	Ceggia	TV	307
9	Ariano Polesine	RO	228	28	S. Stino di Livenza-Bosco	TV	308
10	Taglio di Po	RO	229	29	Fossalta di Portogruaro	TV	309
11	Casaleone	VR	165	30	Gorgo al Monticano	TV	310
12	Erbè	VR	193	31	S. Donà di Piave	VE	311
13	Borso d. g.-S. Eulalia	TV	176	32	Breda di Piave	TV	312
14	Codognè	TV	178	33	S. Polo di Piave	TV	313
15	Salgareda	TV	179	34	Preganziol	TV	314
16	Treviso	TV	181	35	Roncade	TV	315
17	Revine Lago	TV	177	36	Porto Viro	RO	235
18	Vicenza-Casale	VI	184				
19	Cinto di Caomaggiore	VE	198				

f. Sorveglianza sull'avifauna selvatica

Oltre al conferimento di animali trovati morti, per quanto attiene la sorveglianza attiva sull'avifauna selvatica stanziale i Servizi Veterinari delle Az-ULSS interessate verranno contattati direttamente dall'IZSve per organizzare il conferimento di eventuali soggetti abbattuti nell'ambito di piani di contenimento definiti a livello provinciale.

Inoltre tutti gli uccelli selvatici stanziali morti conferiti alle sezioni dell'IZSve dovranno essere analizzati per WND.